

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

START-UP QUOTA DEDUCIBILE DI INVESTIMENTO

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	START-UP QUOTA DEDUCIBILE DI INVESTIMENTO
Norma legislativa	DL 179/2012 – DM 7 maggio 2019
Deducibile/Detraibile	Deducibile
Misura	100%
Rigo della Dichiarazione	RP 34
Rigo del Modello 730	===

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Documentazione della società.

I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all'art. 116 del Tuir possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start up eccedente il reddito complessivo.

Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con il **decreto ministeriale del 7 maggio 2019**.

Nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 6 del predetto decreto, il contribuente è tenuto a compilare anche il rigo RL32 nel quadro RL presente nel fascicolo 2.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei **periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo**, fino a concorrenza del suo ammontare (*art. 4, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019*).

Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società riportandolo nella **colonna 2** e indicando il codice fiscale della società partecipata nella **colonna 1**.